

Annone Veneto, li 03 agosto 2014

Alla **PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI**
Palazzo Mandelli - Cannaregio 1756
VENEZIA

Alla cortese attenzione del dott.

Oggetto: ESPOSTO contro la Delibera n. 75 del 10.07.2014 della Giunta Comunale di Annone Veneto

I sottoscritti consiglieri comunali di Annone Veneto

Verona Elio residente

Bondi Nicoletta residente

Trevisan Giovanni residente

Paludetto Giada residente

premesse che

- con diffida presentata in data 25.07.2014, prot. 6850, il gruppo di minoranza "Lista Uniti per il Paese" evidenziava alcuni profili illegittimi tenuti da parte della Giunta Comunale in ordine alle dubbie modalità con cui è già stata deliberata in data 10.07.2014 l'erogazione del contributo di assistenza economica straordinaria temporanea, previsto dall'art. 20 del Regolamento relativo alla "Assistenza economica straordinaria" del Comune di Annone, al sig. A. D.;
- lo stesso art. 20 del Regolamento specifica chiaramente quali siano i presupposti per richiedere tale prestazione straordinaria e quale sia la procedura per conseguire l'accoglimento di detta richiesta;
- nel caso del sig. A. D. non risultano essere state rispettate né la verifica delle condizioni necessarie per richiedere l'erogazione della prestazione (produzione di documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento), né la prevista procedura di accesso ai sensi dell'art. 20 del regolamento comunale emesso con Delibera n° 50 del 29.11.2010.
- che successivamente all'invio della predetta diffida perveniva risposta del Comune di Annone Veneto, con la quale, si difendeva l'operato,
- che l'erogazione del contributo in oggetto è illegittima per i seguenti

MOTIVI

1) violazione delle condizioni per l'erogazione della prestazione di cui all'art. 20:

In via preliminare, si rileva che la situazione economica del sig. A. D. era stata descritta nella relazione a firma dell'Assistente Sociale _____, da cui risultava che lo stesso :

- beneficia da anni del bonus gas e elettricità;
- non risultava essere stato ammesso al contributo del Bando Regionale di cui al DGR n. 1876/2013;
- non risultava ancora ammesso al contributo relativo al "Fondo regionale per il sostegno a

pagamento del canone di affitto dell'abitazione principale anno 2011";

- non risultava essere stato ammesso al "Bando comunale di selezione per la ricerca di disoccupati senza ammortizzatori sociali per lo svolgimento di lavoro occasionale accessorio" in quanto percepiente la mobilità ordinaria;
- aveva accumulato un debito di oltre € per canoni di locazione non corrisposti e relative spese, cosa che ha indotto il proprietario dell'immobile - dove tutt'ora il sig. A. D. risiede - a promuovere le procedure di sfratto;
- individuava un nuovo alloggio tramite Agenzia Immobiliare ed è a tutt'oggi in attesa di ricevere la relativa accettazione da parte del locatore;
- ha già versato all'Agenzia un importo di € a titolo di deposito cauzionale, dichiarando di dover ancora versare tre mensilità, oltre al 3%+IVA;

L'Assistente sociale, pertanto, alla luce di quanto riportato nella propria relazione, proponeva alla Giunta Comunale la concessione al sig. A. D. di un contributo complessivo di € 1.450,00 (quasi il 50 % dell'importo concesso dalla Regione Veneto) così suddiviso:

- € 1.350,00 relativo alle tre mensilità del nuovo alloggio, mediante concessione di contributo a fondo perduto di cui al DGR 2905/2013, in base al quale il Comune dovrebbe ricevere € 3.000,00 a sostegno di particolari situazioni di disagio;
- € 100,00 mediante concessione di prestito sull'onore, prevedendo come modalità di rientro la trattenuta della quota dal contributo che il sig. A. D. dovrebbe ricevere relativo al "*Fondo regionale per il sostegno a pagamento del canone di affitto dell'abitazione principale anno 2011*".

La suddetta relazione non integra però il requisito di IDONEA DOCUMENTAZIONE prevista dall'art. 20 del regolamento comunale per l'erogazione del contributo economico posto che:

- non esiste allo stato un contratto di locazione che giustifichi l'erogazione dei soldi pubblici (come si evince dall'istruttoria infatti il medesimo non ha ancora sottoscritto alcun nuovo contratto di locazione, né tanto meno alcun preliminare con i proprietari del nuovo alloggio rinvenuto dall'Agenzia Immobiliare: l'unica prova fornita dal sig. A.D. (cfr. doc. allegato alla relazione Ass. Soc.) consiste, infatti in una ricevuta di deposito cauzionale rilasciata dall'Agenzia , che nulla prova circa l'effettiva stipula di un nuovo contratto di locazione tra il sig. A.D. e la sig.ra né sull'effettivo importo richiesto a titolo di canoni di locazione);

- non esiste agli atti un'ordinanza di convalida di sfratto che giustifichi l'erogazione dei soldi pubblici né il medesimo A. D. ha rilasciato alcuna dichiarazione d'impegno al rilascio dell'immobile oggi locato;

- la signora , da una visura effettuata, non risulterebbe essere la proprietaria dell'immobile individuato dall'Agenzia Immobiliare in , via n ;

- il Comune di Annone Veneto, inoltre, ha ritenuto di concedere al sig. A. D. il suddetto contributo senza svolgere ulteriori indagini reddituali sia in capo al medesimo, sia in capo ai componenti del nucleo familiare (ad es. esistenza di eventuali indennità di licenziamento/mobilità, di eventuali beni mobili e/o immobili nel Paese di origine della

famiglia, da cui potrebbero essere percepiti dei redditi, esistenza di eventuali parenti/familiari a cui chiedere temporanea ospitalità, etc...).

- 2) **Violazione della procedura di accesso per l'erogazione del contributo economico straordinario.**

L'art. 20 del citato Regolamento comunale sancisce "la predisposizione di un piano individualizzato di assistenza...che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte del richiedente e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno; detto piano deve essere sottoscritto per accettazione da parte del richiedente ... e potrà prevedere ... anche l'assunzione a carico del beneficiario dell'obbligo di effettuare prestazioni a favore del Comune sotto forma di lavoro occasionale".

Nel caso del sig. A. D. si riscontra la **totale assenza** di tale piano, con la conseguenza, secondo quanto indicato dallo stesso art. 20 punto c) ultimo cpv. il Comune di Annone Veneto avrebbe dovuto rigettare la domanda per "mancata sottoscrizione del Piano Individualizzato di Assistenza".

- 3) La Giunta Comunale, nell'adozione della delibera n° 75 del 10.07.2014, ha concesso e liquidato il giorno successivo all'emanazione della delibera, il contributo straordinario al sig. A.D., nella convinzione "forse" di potersi "liberare" quanto prima di una famiglia con un figlio minore, sottoposta alla procedura di sfratto per morosità. Sembra che gli amministratori in carica non siano a conoscenza dell'esistenza di ben tre alloggi, da subito disponibili, di proprietà del comune, che fanno parte del lascito delle sorelle Rampulla, che per volontà testamentaria delle stesse devono essere messi a disposizione delle famiglie bisognose, sottoposte a sloggio, come nel caso in esame.

- 4) Il Sindaco, nella risposta alla diffida, non fornisce alcuna giustificazione in merito alle osservazioni mosse circa la mancanza dei requisiti e il non rispetto del regolamento sulla concessione dei contributi. Anzi, evince la possibilità di un ricorso per vie legali per aver divulgato un fatto noto e accessibile a tutti tramite l'Albo Pretorio on-line e, pone, a fondamento della propria decisione, il fatto che verranno elargiti fondi regionali. A parte il fatto che detti fondi debbono ancora essere introitati dal Comune, si rileva che non vi è alcuna differenza tra soldi erogati dalla Regione e soldi delle casse comunali, perché sempre di soldi pubblici trattasi e quindi di mala gestione del bilancio comunale.

- 5) Si rileva, infine, che il Comune di Annone Veneto ha deliberato di erogare l'intera somma richiesta dal sig. A.D. esclusivamente a titolo di contributo economico straordinario (senza quindi effettuare alcuna distinzione tra contributo e prestito sull'onore), pur emettendo due diversi ordini di pagamento, l'uno di € 1.350,00, l'altro di € 100,00, così escludendo la possibilità di un rientro, se pur parziale, delle somme erogate che pertanto restano "a fondo perduto".

Inoltre, evidenzia che i fatti ed i comportamenti accertati costituiscono una gravissima violazione delle fondamentali regole di etica pubblica, di imparzialità, efficacia, efficienza e buon funzionamento della Amministrazione pubblica, la cui responsabilità è interamente imputabile al Sindaco del comune di Annone Veneto che detiene pure il referato dei servizi sociali e all'intera Giunta Comunale che ha adottato la delibera n. 75.

Per quanto sopra esposto, i sottoscritti consiglieri comunali Bondi Nicoletta, Verona Elio, Trevisan Giovanni, Paludetto Giada

CHIEDONO

che codesta Ecc.ma Procura voglia:

- accertare se le modalità di concessione del contributo siano avvenute in conformità dell'art. 20 del regolamento comunale per i servizi sociali;
- accertare la sussistenza di illeciti contabili ne fatti denunciati, individuando le eventuali responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nei confronti dell'erario;
- accertare eventuali responsabilità degli amministratori per il danno erariale di € 1.450,00 causato con la determinazione n. 499 del 11.07.2014.

Si chiede, altresì, qualora codesta Ecc.ma Procura lo ritenesse opportuno, di fornire, anche attraverso audizioni personali, ulteriori precisazioni e riscontri, e di essere informati dell'eventuale archiviazione del presente esposto.

Con ossequio